



STATUTO AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI AREZZO ODV - ADEGUAMENTO STATUTARIO RICHIESTO DAL D.LGS 117/2017

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e del DLGS 117/2017 (codice del terzo settore) ha la denominazione: "AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Arezzo- ODV". La Sezione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD Sezione di Arezzo".

L'Associazione è Sezione Autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale".

L'Associazione ha sede in Arezzo.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 9, 10, 13 e 27 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale, con propria delibera nei soli casi in cui:

- 1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2-SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro anche indiretto, ed è costituita esclusivamente per perseguire finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

k - organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

p- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni

u - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

In particolare l'Associazione opera a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, contribuendo allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

L'Associazione, anche in collaborazione con AIPD Nazionale, si propone tra l'altro di:

A - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della condizione genetica del neonato - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B - intervenire per dare un contributo al processo di comunicazione della diagnosi della condizione genetica del neonato affinché questo sia attento e rispettoso della sensibilità dei familiari al fine di sostenerli nella fase più critica dell'accettazione;

C - favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di persone con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado collaborando con le istituzioni scolastiche, le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire, suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere lo scopo;

D - organizzare attività e iniziative di promozione atte a favorire il coinvolgimento attivo delle persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, prevedendo l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale anche con assistenza diretta di tipo domiciliare ed esterna e forme di collaborazione per la predisposizione di corsi di formazione professionale con il mondo imprenditoriale e produttivo;

E - promuovere percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile curando la ricerca di soluzioni innovative per la promozione ed eventualmente la organizzazione di servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo se necessario la gestione diretta;

F - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori

sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down e i loro familiari;

H - offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I - operare affinché la dignità della persona con sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana siano salvaguardati nell'ordinamento nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa e dalla pubblicità;

L - curare le relazioni con le altre associazioni rappresentative degli interessi delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, per condividere analisi e promuovere eventuali iniziative comuni;

M - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - SOCI: Categorie.

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: le persone Down emancipate, genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale.

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 4 - SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE, PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato.

Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che decide secondo criteri non discriminatori, previo versamento della quota annuale.

Il Socio ORDINARIO e il Socio COLLABORATORE sono ammessi a domanda dell'interessato con presentazione in forma scritta della richiesta di iscrizione.

La richiesta di iscrizione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nonché la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di iscrizione del Socio Ordinario dovrà contenere anche la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'AIPD Nazionale.

La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la presentazione della domanda di iscrizione e la contemporanea domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale dovuta per il Socio Ordinario, nonché l'avvenuto versamento delle relative quote annuali, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

I soci possono acquisire il titolo di BENEMERITO, per nomina dell'assemblea, qualora abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, distinguendosi per particolari meriti. Il Soci non acquisisce nessun ulteriori diritto rispetto agli altri soci.

Ogni Socio è tenuto al versamento della quota annuale (il Socio Ordinario anche di quella di AIPD Nazionale) entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di Socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il Socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Qualora la domanda di ammissione dell'aspirante socio non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del *Consiglio di amministrazione*;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

l'associato deve inviare richiesta scritta al Presidente che indicherà le modalità di accesso ai libri.

ART. 7- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative di sua pertinenza,
- dai contributi di singoli privati
- da donazioni, eredità e lasciti;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore derivanti da raccolta fondi ex art. 7 del Codice del Terzo settore o da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,
- beni immobili;
- beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8-ORGANI

Gli organi statuari dell'Associazione sono;

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori.
- 5) l'Organo di Controllo

ART. 9- ASSEMBLEA – COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari e Collaboratori iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 5. Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono.

- la determinazione della quota associativa annuale per i Soci;
- la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;

- attribuisce il titolo di Socio benemerito
- l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci o rendiconti di cassa preventivo e consuntivo,
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C
- deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti.
- deliberare sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria competono

a) le modificazioni dello Statuto

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

c) *la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione

ART. 11 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente o del rendiconto per cassa dell'esercizio precedente, e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo o del rendiconto per cassa preventivo. In caso di valido motivo l'Assemblea può essere convocata per l'approvazione del Bilancio entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 12 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 13 - ASSEMBLEA-DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro

responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente, - il cui mandato ha la durata di un triennio con eleggibilità per non più di due mandati consecutivi - ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve. Prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso e comunque entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spediti a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (E-mail, SMS o simili).

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata,

l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate.

ART. 19- BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

ART. 20 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23 VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 25 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 02 MAR 2021
N. 626 Vol. 7 Serie 3
Percetti Euro 5000

Per il Direttore
L'ADDETTO
Stefano Franceschetti

